

Prot. 345

Cagliari, 25.02.2021

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Locci
Comune di Serdiana
Via Mons. Saba, 10
09040 Serdiana
comune.serdiana@pec.it

**Oggetto: Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, per l'espletamento di una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e delle indicazioni delle relative Linee Guida ANAC n° 1, del servizio di accertamento delle condizioni statiche di parti strutturali di edifici di proprietà comunale - (CIG) Z50309F4BA
Scadenza 26/02/2021**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'Avviso non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico" redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al avviso/bando/lettera di invito e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Inoltre, come più volte sottolineato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, si ricorda che, *sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere il progetto del servizio, con le modalità previste dai commi 14 e 15 dell'art. 23 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegando allo stesso il calcolo l'analitico del corrispettivo da porre a base d'asta, in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016.*

In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, sia il progetto del servizio che il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale.

Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

2. In relazione agli onorari, che ammontano a € 3.500,00 da porre a base di gara, occorre sottolineare un altro aspetto di fondamentale importanza.

Da una stima fatta al fine di valutarne la congruità, si evince che le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risultano chiare e, pertanto, non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016. L'importo appare infatti pesantemente sottostimato rispetto al minimo previsto per il calcolo dei compensi relativi agli studi della valutazione della sicurezza delle opere esistenti per i quali devono essere utilizzate le seguenti aliquote:

- Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
- Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
- QbII.02 Rilievo dei manufatti
- QbII.14 Analisi storico critica e relazione delle strutture esistenti
- QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
- QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti

Tali aliquote, rapportate all'importo dei lavori di 110 mila euro e all'ID. opere S.04, determinano un calcolo degli onorari pari a € 7.421,68, importo sensibilmente diverso da quello posto a base di gara.

A ciò si aggiunga che l'applicazione di dette voci non può essere limitata all'importo delle manutenzioni da eseguire ma impone a monte la determinazione del valore delle strutture esistenti da indagare, da correlarsi al costo storico del manufatto. Tale affermazione è confermata dalle previsioni di cui all'art. 3 c. 1 ultimo capoverso del D.M. 17/6/2016, cosiddetto "Decreto parametri", che recita: "(...) per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione"

In sostanza, l'importo delle prestazioni deve essere commisurato al valore delle strutture analizzate e non agli eventuali lavori necessari per migliorare/adequare le stesse rispetto alle eventuali carenze che dovessero emergere. Si ritiene pertanto che la via più corretta sia quella di stimare individualmente gli oneri del professionista applicando le aliquote suddette a partire dal valore delle strutture esistenti da indagare, da correlarsi al costo storico delle stesse.

Un calcolo dei compensi come quello posto a base di gara lede il principio sull'equo compenso richiamato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 par. III punto 2.3.

Al riguardo, l'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l'inserimento dell'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l'obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il medesimo articolo, ha definito equo il compenso proporzionato «*alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6*».

In particolare nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, corollario al richiamato "principio" dell'equo compenso, è certamente l'applicazione del DM 17/06/2016 che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa.

In conclusione, laddove il calcolo degli onorari giunga a ledere l'equo compenso, ad essere violato non sarebbe solo il principio in quanto tale, ma la norma di legge che lo contiene, generando dunque un vizio di legittimità negli atti contrari impugnabile innanzi al giudice amministrativo per violazione dei diritti della categoria, oltre che per il danno provocato all'interesse pubblico derivante dalla sottostima dei compensi.

Al riguardo, ex multis il [TAR Marche con la Sentenza n. 761 del 9 dicembre 2019](#) ha accolto il ricorso di un Ordine Professionale proprio in ragione della violazione del principio dell'Equo compenso.

Si tratta di un importante sentenza per il fatto che la stessa trae i seguenti principi:

- le pubbliche amministrazioni, nell'affidamento dei servizi di opera professionale (qual è quello in questione), sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- al fine di accertare l'equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti;
- detti parametri non possono essere considerati alla stregua di minimi tariffari inderogabili (pena la surrettizia introduzione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali, abolite dal cosiddetto "decreto Bersani"), ma costituiscono un criterio orientativo per la determinazione del compenso; in altri termini, non è esclusa, in via di principio, la possibilità che le parti pattuiscono liberamente il compenso anche in deroga ai parametri di liquidazione indicati nei citati decreti ministeriali (in particolare, art. 1, comma 7, del DM n. 140 del 2012);
- tuttavia, quando il cliente è un contraente forte - ovvero, come nella specie, la pubblica amministrazione - la pattuizione del compenso professionale incontra il limite del rispetto del principio dell'equo compenso (inteso, si ribadisce, come proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione), che va armonizzato con le esigenze di riequilibrio finanziario e non recedere rispetto ad esse ([TAR Campania Napoli, sez. I, ordinanza n. 1541 del 25 ottobre 2018](#)).

Da qui l'evidente necessità di rivedere le considerazioni in ordine all'individuazione del compenso da porre a base dell'affidamento in oggetto.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche all'avviso, e di voler provvedere al ricalcolo e all'integrazione dei compensi da porre a base di gara

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti

Il Presidente
Ing. Sandro Catta

